

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2012 - 2013



C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 2

Affisso all'Albo il 10/10/2012

Pini Lucrezia

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD PARABIAGO Volley Club

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'atleta

rileva

Che l'atleta Pini Lucrezia, con ricorso inoltrato in data 07/08/2012, conveniva la società ASD PARABIAGO Volley Club innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di aver partecipato nella stagione agonistica 2011-2012 al campionato di serie D femminile con la società ASD PARABIAGO Volley Club;
- che nella stagione agonistica 2012-2013 la società vincolante non partecipa ad alcun campionato regionale avendo ceduto i diritti riguardanti il succitato campionato di serie ad altra società;
- di non aver ricevuto alcuna convocazione da parte della società per la stagione agonistica 2011-2012.

Che il comportamento della società ASD PARABIAGO Volley Club, che non ha ritenuto di essere presente nel procedimento, non è improntato nemmeno ai più elementari canoni di etica sportiva; infatti, tra due contraenti il rispetto reciproco è alla base di un corretto rapporto e questo principio sembra essere alla base anche del rapporto tra sodalizio e atleta, che vivono una realtà di una associazione non riconosciuta, quale è la società pallavolistica.

Che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni dell'atleta.

Che nel caso di specie sembra potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente. Appaiono determinanti, all'uopo, da un lato il disinteresse

dimostrato dal sodalizio nel corso del presente procedimento, e dall'altro quanto previsto dalla Guida Pratica 2012 – 2013 al capitolo "Cessione del diritto" pag. 57

P.Q.M.

accoglie il ricorso a norma del combinato disposto dell'art. 34 R.A.T. punto 3 par. b) e del par. 2.4 del capitolo "Cessione del diritto" della Guida Pratica 2012-2013 e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 10 ottobre 2012

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Colombo Monika

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD PARABIAGO Volley Club

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'atleta

rileva

Che l'atleta Colombo Monika, con ricorso inoltrato in data 27/08/2012, conveniva la società ASD PARABIAGO Volley Club innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di aver partecipato nella stagione agonistica 2011-2012 al campionato di serie D femminile con la società ASD PARABIAGO Volley Club;
- che nella stagione agonistica 2012-2013 la società vincolante non partecipa ad alcun campionato regionale avendo ceduto i diritti riguardanti il succitato campionato di serie ad altra società;
- di non aver ricevuto alcuna convocazione da parte della società per la stagione agonistica 2011-2012.

Che il comportamento della società ASD PARABIAGO Volley Club, che non ha ritenuto di essere presente nel procedimento, non è improntato nemmeno ai più elementari canoni di etica sportiva; infatti, tra due contraenti il rispetto reciproco è alla base di un corretto rapporto e questo principio sembra essere alla base anche del rapporto tra sodalizio e atleta, che vivono una realtà di una associazione non riconosciuta, quale è la società pallavolistica.

Che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni dell'atleta.

Che nel caso di specie sembra potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente. Appaiono determinanti, all'uopo, da un lato il disinteresse

dimostrato dal sodalizio nel corso del presente procedimento, e dall'altro quanto previsto dalla Guida Pratica 2012 – 2013 al capitolo "Cessione del diritto" pag. 57

P.Q.M.

accoglie il ricorso a norma del combinato disposto dell'art. 34 R.A.T. punto 3 par. b) e del par. 2.4 del capitolo "Cessione del diritto" della Guida Pratica 2012-2013 e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 10 ottobre 2012

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Cairolì Gaia Valentina

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD PARABIAGO Volley Club

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'atleta

rileva

Che l'atleta Cairolì Gaia Valentina, con ricorso inoltrato in data 25/08/2012, conveniva la società ASD PARABIAGO Volley Club innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di aver partecipato nella stagione agonistica 2011-2012 al campionato di serie D femminile con la società ASD PARABIAGO Volley Club;
- che nella stagione agonistica 2012-2013 la società vincolante non partecipa ad alcun campionato regionale avendo ceduto i diritti riguardanti il succitato campionato di serie ad altra società;
- di non aver ricevuto alcuna convocazione da parte della società per la stagione agonistica 2011-2012.

Che il comportamento della società ASD PARABIAGO Volley Club, che non ha ritenuto di essere presente nel procedimento, non è improntato nemmeno ai più elementari canoni di etica sportiva; infatti, tra due contraenti il rispetto reciproco è alla base di un corretto rapporto e questo principio sembra essere alla base anche del rapporto tra sodalizio e atleta, che vivono una realtà di una associazione non riconosciuta, quale è la società pallavolistica.

Che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni dell'atleta.

Che nel caso di specie sembra potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente. Appaiono determinanti, all'uopo, da un lato il disinteresse

dimostrato dal sodalizio nel corso del presente procedimento, e dall'altro quanto previsto dalla Guida Pratica 2012 – 2013 al capitolo "Cessione del diritto" pag. 57

P.Q.M.

accoglie il ricorso a norma del combinato disposto dell'art. 34 R.A.T. punto 3 par. b) e del par. 2.4 del capitolo "Cessione del diritto" della Guida Pratica 2012-2013 e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 10 ottobre 2012

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Negrini Ambra

Richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dalla società PALLAVOLO CASTEGGIO

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito presenti l'atleta ed il Vice Presidente della società PALLAVOLO CASTEGGIO Maria Elena Bottazzi, legalmente rappresentata dall'Avv.to Giorgio Allegrini

rileva

che a seguito immediato dell'udienza le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo che rende evidente la rinuncia al ricorso da parte dell'atleta ricorrente.

Tale accordo viene assunto agli atti.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del ricorso e l'incameramento di metà della tassa versata sia dall'atleta che dal sodalizio opponente.

Affissione all'albo 10 ottobre 2012

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente